



Agenzia Entrate

D.P. Siracusa - U.T. Noto

Serie 3 266

del 22 MAG 2025

Esatti €

Esatte

Firma su delega del Direttore Provinciale

Francesco PELLIGRA



STATUTO FONDAZIONE DAVIDA E.T.S.

Art. 1 - Costituzione

È costituita, ai sensi del codice civile, una fondazione apartitica e apolitica denominata Fondazione DAVIDA Ente del Terzo Settore, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, di seguito detta Fondazione, in memoria del Gen. Ing. Luigi Rotondo

La Fondazione:

- non ha nessun fine di lucro sia diretto che indiretto;
- è fatto divieto di distribuire gli utili, i proventi e ricavi delle attività tra gli associati in forma diretta o in forma indiretta. Tale divieto non può essere derogato per nessuna ragione e in nessun caso ai sensi dell'art. 3 punto 2/D del D.A. n 2563 del 21/10/2015 - Regione Sicilia.
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore esclusivo di disabili fisici, psichici, indigenti, anziani non autosufficienti in condizione di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazione di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti, componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari;
- si attiene ai principi di solidarietà cristiana e umana;
- si ispira ai principi etici e morali cristiani;
- applica il codice etico ed il regolamento le cui norme integrano il presente statuto;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altri enti del terzo settore, a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 2. Sede

La Fondazione ha sede in Noto (SR) in vico Volturmo 9.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale ed estero delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

La Fondazione si basa su norme di trasparenza amministrativa stabiliti dalla legge.

Art. 3 - Durata

La Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Attività

La Fondazione svolge la sua attività di sostegno in tutti i contesti italiani ed esteri in cui operano le missioni cristiane e realtà di Enti diversi le cui finalità siano coerenti con lo statuto della Fondazione, come:

- 4.1 sostegno, supporto, potenziamento di ogni opera, progetto formativo e sanitario, tutte attività svolte a favore dei bisognosi, indigenti, degli ammalati, degli svantaggiati, anziani, bambini, disabili, vulnerabili dal punto di vista sociale, economico e biomedico, mediante l'apporto di mezzi economici e di attività di volontariato specializzato sia sanitario, tecnico o generico;
- 4.2 promozione di iniziative per raccogliere fondi per i fini della Fondazione.
- 4.3 sostegno e supporto, sia economico che di volontariato, a manifestazioni culturali, civili, religiose e di formazione a favore di persone indigenti;
- 4.4 individuazione degli aspiranti volontari, con caratteristiche idonee alla realizzazione degli scopi statutari della Fondazione;
- 4.5 sostegno e finanziamento per borse di studio, attività di ricerca scientifica e culturale in genere a favore di persone indigenti e in disagio sociale;
- 4.6 promuove qualsiasi iniziativa finalizzata a stimolare e diffondere lo spirito ed il carisma di San Giuseppe Benedetto Cottolengo in qualsiasi parte sia in Italia che all'estero;
- 4.7 realizza campagne pubbliche, seminari, gruppi di studio che producano anche ricerche, analisi, di divulgazione umanistica, scientifica, tecnica, etica e di formazione a favore delle persone in disagio sociale, economico e biomedico indigenti.

Benedetto Cottolengo

Luigi Rotondo

4.8 Per le finalità indicate la Fondazione può a titolo esemplificativo:

- promuovere, sviluppare e realizzare, anche per conto di altri soggetti, studi, borse di studio, manifestazioni, azioni, eventi culturali, convegni e seminari, dibattiti pubblici e geopolitici, finalizzate al sostegno delle persone in disagio sociale quali disabili fisici e psichici, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazione di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti, componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

- amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti finalizzati alle finalità della Fondazione;

4.9 potrà inoltre compiere in via accessoria e strumentale tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

4.10 vige il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a), comma 1, art. 10 D.Lgs.46/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5. - Patrimonio

5.1. Il patrimonio della Fondazione si caratterizza per essere un patrimonio di destinazione a struttura aperta, al quale ci si può iscrivere, aderendo ai principi ed agli scopi di pubblica utilità dell'ente. È caratterizzato da una pluralità di fondatori che partecipano all'atto di fondazione con modalità di intervento stabilite dal presente statuto, anche differite nel tempo. Il patrimonio è infatti costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale di € 30.000 (trentamila) come da d.lgs.117/2017 e successive integrazioni o modifiche.

- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti ed espressamente destinati a patrimonio;

- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; dagli utili e/o avanzi di gestione e dalle somme non utilizzate che, con delibera del consiglio di Fondazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dall'Unione Europea da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fisici o giuridici privati.

5.2. Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo di specifici vincoli di destinazione, affluisce al Fondo di gestione.

Art. 6 - Fondo di gestione

6.1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti fisici o giuridici privati;

- dai contributi e dalle quote associative dei partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- da convenzioni o contributi per progetti di ricerca e con i proventi delle consulenze e degli abbonamenti a studi, ricerche e documenti della Fondazione,



Benita Rotund

Alia Quarta

sottoscritti da imprese private, amministrazioni pubbliche, dipartimenti universitari e studi professionali.

6.2. Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

6.3. La Fondazione per l'adempimento dei suoi compiti potrà altresì ricevere dai soggetti indicati nel presente articolo contributi destinati a sostenere gli oneri di gestione ovvero specificamente rivolti al finanziamento di particolari iniziative rientranti nei suoi scopi istituzionali.

Art. 7 - Organi della Fondazione

7.1. Gli organi della Fondazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Presidente Onorario
- Comitato dei Garanti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente della Fondazione;
- Comitato scientifico;
- Collegio dei revisori.

7.2. Le cariche assunte negli organi della Fondazione di cui al presente articolo sono a titolo gratuito, e incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività economica.

- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite e autorizzate dal Consiglio Direttivo solo se documentate e ritenute necessarie.

- Sono vietati in ogni caso i rimborsi spese di tipo forfettario.

- Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445,

7.3 Tutte le attività ed i servizi svolti dalla Fondazione, per il raggiungimento delle superiori finalità, non hanno carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti Pubblici, ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale 22/94.

7.4 La Fondazione ai sensi dell'art 17 comma 1 del D.Lgs 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

7.5 La Fondazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.



Benedetta Rotundo

Stefano

Art. 8 – Assemblea dei soci

8.1 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo del Consiglio Direttivo su domanda dell' Interessato. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti.

La domanda viene esaminata al primo Consiglio Direttivo prossimo, e in mancanza di comunicazione di accoglimento si intende respinta.

8.2. L'Assemblea dei soci è costituita da volontari ed è convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre. Può riunirsi per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

8.3. Delibera validamente quando siano riuniti più della metà dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In ipotesi di parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno dodici mesi nel libro dei partecipanti.

8.4. L'Assemblea ha il compito di deliberare gli indirizzi della Fondazione e verificarne la corretta gestione.

8.5. Approva il budget previsionale e il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative preparate dal Consiglio Direttivo.

8.6. Approva la nomina dei Consiglieri e dei revisori dei Conti proposti dal Consiglio Direttivo;

8.6 Approva le modifiche dello statuto a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Art. 9 - Il Presidente onorario

Il Presidente onorario è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica cinque anni rinnovabili.

9.1 Coordina il Comitato dei Garanti

9.2 Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, in rappresentanza dei Garanti quando sia richiesto per le istanze di competenza;

Art. 10 - Comitato dei garanti

È nominato dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Presidente Onorario e dura in carica cinque anni rinnovabili.

10.1 Svolge funzione di controllo e garanzia sull'attività della Fondazione con il monitoraggio, monito ed impulso.

10.2 Valuta l'onorabilità e la conformità alle norme etiche delle azioni dei Consiglieri e dei componenti la Fondazione;

10.3 Propone il conferimento di benemerienze al Consiglio Direttivo;

10.4 Può chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo per motivi attinenti alle proprie competenze;

Benedict Lotewald

Anna

Art. 11 - Consiglio Direttivo

11.1. E' composto da 3 a 12 membri: oltre al Presidente ne fanno parte i volontari la cui nomina viene approvata dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

11.2 I componenti durano in carica cinque anni rinnovabili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e due Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie del Presidente che lo rappresenti in caso di mancanza o impedimento.

Il Segretario viene nominato tra i consiglieri ed ha il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio e dell' Assemblea.

I Consiglieri cooptati o nominati durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consigliere nominato in sostituzione di quello venuto meno rimarrà in carica sino a scadenza del quinquennio in corso.

11.3. Il Consiglio Direttivo è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare a titolo esemplificativo, salve le attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto :

- delibera sui programmi della Fondazione ;
- delibera in merito alla accettazione delle domande di partecipazione alla Fondazione;
- delibera in merito al conferimento di benemerenze;
- predispone il budget previsionale e il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salvo la compatibilità con la legge e con le regole etiche per i fini della Fondazione;
- Approva previamente la stipula di accordi con collaboratori esterni;
- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- fissa le quote da versarsi da parte dei Partecipanti;
- emana il codice etico ed i regolamenti interni per il funzionamento degli organi della Fondazione;
- delibera in merito alla esclusione dei Partecipanti.
- delibera l'eventuale scioglimento della Fondazione con maggioranza qualificata dei 3/4 dell'assemblea e le modifiche dello Statuto con maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, da sottoporre all'assemblea e all'autorità tutoria per l'approvazione, nei modi di legge.
- nomina un Comitato Scientifico come organo tecnico-consultivo per i programmi della Fondazione;

11.4. Il Consiglio Direttivo è convocato in forma scritta almeno quindici giorni prima della seduta dal Presidente, anche per via telematica, almeno due volte l'anno e, ogni volta lo ritenga opportuno;

Il Consiglio Direttivo deve, altresì essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti ovvero su richiesta del presidente onorario.

11.5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi nella sede operativa principale della Fondazione o in altro luogo in Italia indicato dal Presidente della Fondazione. Può riunirsi per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario

Rotundo

Bernini

Alina



11.6 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti ed in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.7 Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare ad uno o più dei suoi componenti compiti specifici relativi alla gestione della Fondazione, per singoli affari, per settori di attività ovvero relativi all'esecuzione di iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi della Fondazione.

Art. 12 - Presidente e Legale rappresentanza

12.1. Il Presidente della Fondazione viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo

12.2 Dura in carica 5 anni rinnovabili.

12.3 Per l'apertura e chiusura dei conti correnti può agire in autonomia senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo, se questa operazione è giustificata da giusti ed oggettivi motivi, salvo il dovere di relazione da presentare al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Sindaci alla prima riunione utile per la ratifica dell'operazione.

12.4 Rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di conferire procura; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; esercita i poteri inerenti l'ordinaria amministrazione nell'esecuzione delle iniziative dirette alla individuazione degli scopi statuari, di programmi di attività e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento amministrativo della Fondazione; espone al Consiglio Direttivo le linee programmatiche relative alle attività di perseguimento dei fini; esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

12.5 Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private anche per instaurare una collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 13 - Comitato Scientifico

13.1 Il Comitato scientifico viene coordinato da un suo componente che presiede le riunioni.

Il Coordinatore Viene nominato dal Consiglio Direttivo della Fondazione su proposta del Presidente.

Il coordinatore dura in carica cinque anni rinnovabili.

13.2 I componenti del comitato scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo della Fondazione sentito il parere previo del Coordinatore.

13.3 opera anche per sezioni tematiche.

13.4 Per l'elaborazione di programmi, progetti scientifici, tecnici, artistici e culturali potrà avvalersi de supporto di equipe esterne, ammesse dal Presidente.

13.5 emette dei pareri sugli argomenti trattati.

Art. 14 - Collegio dei Revisori

14.1. Il Collegio dei Revisori è composto da almeno tre membri di cui uno con funzioni di Presidente e dura in carica cinque anni rinnovabili.

14.2. Provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, si esprime con una apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

14.3. I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea a maggioranza.

14.4. Le relazioni devono essere trascritte e sottoscritte su apposito libro.

14.5. I Revisori nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimarranno in carica sino a scadenza del Collegio.

Beverly Kotzeb

Nino



Art. 15 - Esclusione e recesso

15.1. I Fondatori ed i soci non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della Fondazione, oppure compiano atti gravemente lesivi degli interessi della Fondazione o altri casi di grave violazione di legge o degli scopi che si prefigge la Fondazione. L'esclusione di un Fondatore deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 dei membri dell'assemblea presenti.

15.2. Tutti i partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione.

Art. 16 - Esercizio finanziario

16.1. L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi annuali o pluriennali. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

16.2. Entro il primo semestre l'Assemblea approva il budget previsionale ed il bilancio consuntivo, corredato dalla nota integrativa e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Il budget previsionale ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Partecipanti.

16.3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano per eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

16.4 E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve se non imposte per legge.

Art. 17 - Esaurimento degli scopi e Estinzione della Fondazione

17.1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno devoluti ad altri enti con fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. n. 662/96, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

17.2. Addivenendo, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina tre liquidatori, determinandone i relativi poteri. Essi deliberano sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'art. 9D.Lgs 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

17.3 In ogni caso viene d'obbligo la devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento ad altri Enti del terzo settore e previo parere del RUNTS.

Art. 18 - Clausola arbitrale

18.1. Qualsiasi controversia concernente il presente atto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta in conformità del Regolamento di Arbitrato dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato - e nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del codice di procedura civile italiano - da un Arbitro unico da designarsi secondo detto Regolamento.

18.2. L'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto: il procedimento sarà celebrato ed il lodo reso, in lingua italiana. Sede dell'arbitrato sarà Siracusa.

Beatrice Rotondo

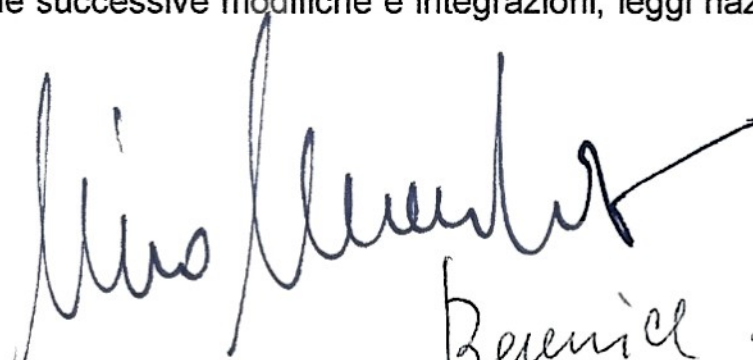
Nicola Manno

Art. 19 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di Fondazione, si fa riferimento al codice etico ed al regolamento interno, che saranno messi a disposizione di ciascun socio.

Per tutto ciò che riguarda la procedura d'iscrizione al Registro unico del terzo settore e alla relativa categoria di appartenenza della Fondazione si rinvia alle disposizioni dei decreti attuativi del Decreto legislativo n.117/2017 .

Per quanto non è previsto nel presente statuto si applicano le norme del Decreto Legislativo n.117/2017 e sue successive modifiche e integrazioni, leggi nazionali e regionali in materia.


Benicio Rotundo

**Agenzia
Entrate**

D.P. Siracusa - U.T. Noto

Serie 3 n° 266

del 22 MAG. 2025

Esatti e

Genite

Firma su delega del Direttore Provinciale

Francesco BELLIGRA

